

# **VALUTAZIONE DI IMPATTO SULLA PROTEZIONE DEI DATI (DPIA) PER L'UTILIZZO DEI DISPOSITIVI BODYCAM E DASHCAM NEL CORPO DI POLIZIA LOCALE DI PIANEZZA (TO).**

## **1. Premessa**

La presente Valutazione d'Impatto sulla Protezione dei Dati (DPIA) è stata redatta ai sensi dell'articolo 35 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e riguarda l'uso di bodycam e dashcam da parte del Corpo di Polizia Locale di Pianezza.

Le bodycam sono dispositivi audio/video indossabili dagli agenti durante le attività operative, mentre le dashcam sono installate a bordo dei veicoli di servizio per registrare immagini e suoni durante i pattugliamenti.

## **2. Descrizione del trattamento dei dati e limitazioni**

L'utilizzo delle bodycam e delle dashcam si inserisce nell'ambito delle attività di controllo del territorio, tutela dell'ordine pubblico e accertamento di reati da parte della Polizia Locale. I dati trattati includono registrazioni video e audio effettuate in situazioni di emergenza, sicurezza pubblica e attività di polizia giudiziaria, con finalità di:

- Documentazione delle attività operative;
- Prevenzione e repressione di reati;
- Sicurezza degli agenti e delle persone coinvolte;
- Accertamento della responsabilità in caso di incidenti o situazioni critiche.

I dati raccolti sono trattati in conformità al D.Lgs. 196/2003, al Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e al D.Lgs. 51/2018. Tali dati includono immagini, video e suoni registrati sia dalle bodycam indossate dagli agenti sia dalle dashcam a bordo dei veicoli di servizio. La presente DPIA include una valutazione approfondita del bilanciamento tra l'interesse legittimo della Polizia Locale (sicurezza pubblica, prevenzione, repressione dei reati e tutela degli operatori) e i diritti e le libertà dei cittadini, in particolare il diritto alla privacy.

Il bilanciamento continuo è rimesso al singolo operatore e al comandante della Polizia Locale che ne saranno i diretti responsabili.

## **3. Valutazione della necessità e proporzionalità**

Il trattamento dei dati attraverso bodycam e dashcam dovrà essere sempre giustificato dalle finalità di sicurezza pubblica, protezione e tutela del personale operante. Le riprese video/audio dovranno essere attivate solo in caso di necessità (pericolo imminente, turbamento dell'ordine pubblico, accertamento di reati), in conformità alle linee guida stabilite dal disciplinare approvato dalla Giunta Comunale di Pianezza.

L'utilizzo dei dispositivi è limitato a contesti operativi che richiedono d'essere documentati o interventi di polizia, evitando qualsiasi forma di controllo a distanza dei lavoratori, come previsto dalla normativa vigente.

## **4. Minimizzazione dei dati**

Le registrazioni video e audio devono essere limitate solo alle situazioni strettamente necessarie.

Le bodycam devono essere attivate solo in caso di pericolo imminente, turbamento dell'ordine pubblico o in contesti di accertamento di reati. Le dashcam devono registrare solo durante le operazioni di pattugliamento e spegnersi automaticamente al termine del servizio.

## **5. Trasparenza e informazione**

Gli operatori della Polizia Locale devono informare le persone presenti che stanno effettuando una registrazione. Questo può avvenire verbalmente o mediante segnalazioni visibili (ad esempio, una luce che indica l'attivazione della bodycam). L'informativa sulla protezione dei dati deve essere chiara e facilmente accessibile al pubblico, spiegando come vengono utilizzati i dispositivi, quali dati sono raccolti e per quali finalità.

## **6. Accesso ai dati**

L'accesso ai dati registrati deve essere strettamente limitato al personale autorizzato, come il Comandante, il Vice Comandante e gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria.

Devono essere implementati sistemi di controllo degli accessi per impedire l'accesso non autorizzato alle registrazioni (ad esempio, con credenziali univoche per ogni utente autorizzato).

## **7. Crittografia e protezione dei dati**

Le registrazioni devono essere crittografate sia durante il trasferimento (es. quando vengono spostate dalla bodycam o dashcam ai server) sia durante la conservazione, per prevenire accessi non autorizzati o modifiche non consentite. I dispositivi devono essere protetti con password o altri sistemi di autenticazione per evitare manomissioni o perdite di dati.

## **8. Conservazione limitata dei dati**

Le registrazioni devono essere conservate solo per il tempo strettamente necessario. I video raccolti dalle bodycam devono essere conservati per un massimo di 7 giorni, a meno che non siano necessari per un'indagine in corso. Le registrazioni delle dashcam devono essere sovrascritte automaticamente entro 24 ore, se non richieste per indagini. Le registrazioni devono essere cancellate regolarmente, salvo che vi siano ragioni legittime per prolungarne la conservazione (es. un'indagine penale in corso).

## **9. Misure di sicurezza fisiche**

I server o i dispositivi fisici dove vengono conservate le registrazioni devono essere protetti con misure fisiche adeguate, come sistemi di allarme, controllo degli accessi agli edifici e sicurezza delle infrastrutture IT.

## **10. Audit e log di accesso**

Deve essere implementato un sistema di log che registri chi accede alle registrazioni al fine di garantire la tracciabilità degli accessi e delle operazioni eseguite sui dati. Occorre procedere ad ispezioni periodiche da parte del designato al trattamento audit, che devono essere effettuati per assicurarsi che le politiche di sicurezza siano rispettate e che il trattamento dei dati sia conforme alla DPIA e al GDPR.

## **11. Formazione del personale**

Gli operatori di polizia, prima di utilizzare le bodycam e le dashcam, dovranno essere formati specificamente con appositi corsi su:

- Le modalità di utilizzo dei dispositivi.
- I limiti legali e operativi imposti dal GDPR e dalle normative locali.

- Le procedure di segnalazione e gestione delle registrazioni.
- La formazione specifica in diritto alla protezione dei dati personali e l'importanza di rispettare la privacy dei cittadini.

## **12. Pseudonimizzazione e anonimizzazione**

I dati raccolti dovranno essere sempre pseudonimizzati o anonimizzati per ridurre il rischio di violazioni della privacy, soprattutto quando i video sono utilizzati per analisi o reportistica interna. I dati identificativi diretti dovranno essere separati dai dati video quando non sono più necessari per le finalità iniziali.

## **13. Notifica delle violazioni**

Devono essere predisposte procedure per la gestione delle eventuali violazioni dei dati personali (data beach). In caso di violazione, le autorità competenti e gli interessati devono essere informati nei tempi previsti dal GDPR (entro 72 ore).

## **14. Valutazione del bilanciamento degli interessi**

La presente DPIA deve includere una valutazione approfondita del bilanciamento tra l'interesse legittimo della Polizia Locale (sicurezza pubblica, prevenzione, repressione dei reati e tutela degli operatori) e i diritti e le libertà dei cittadini, in particolare il diritto alla privacy.

Il bilanciamento continuo è rimesso al singolo operatore e al comandante della Polizia Locale che ne saranno i diretti responsabili.

## **15. Valutazione dell'impatto residuo**

Dopo l'adozione delle misure sopra indicate, l'impatto residuo sui diritti e le libertà degli interessati sono considerati bassi. Le misure di sicurezza implementate, unite alla limitazione della raccolta e conservazione dei dati, garantiscono un trattamento conforme ai principi del GDPR.

## **16. Identificazione dei rischi**

L'uso di bodycam e dashcam comporta alcuni rischi per la privacy degli interessati, inclusi:  
Raccolta eccessiva di dati: registrazione di immagini o audio non pertinenti rispetto alle finalità del trattamento;

Accesso non autorizzato ai dati: rischio di visualizzazione o estrazione non autorizzata delle registrazioni;

Conservazione dei dati oltre il necessario: rischio di conservare i dati personali per un periodo superiore a quello necessario per le finalità per cui sono stati raccolti;

Diffusione non autorizzata: rischio che le registrazioni vengano divulgate senza una legittima base giuridica.

## **17. Misure adottate per mitigare i rischi**

Per ridurre i rischi sopra descritti, sono state adottate le seguenti misure di sicurezza e organizzative:

- Limitazione della raccolta dei dati: Le bodycam vengono attivate solo in presenza di situazioni specifiche che giustificano la registrazione (pericolo imminente per la sicurezza degli operatori, accertamento di reati, turbamento dell'ordine pubblico). La registrazione non viene effettuata continuativamente.

- Anonimizzazione e Pseudonimizzazione: i dati raccolti saranno trattati e conservati in forma anonimizzata o pseudonimizzati, laddove possibile, per limitare l'identificazione delle persone non coinvolte direttamente nelle operazioni di polizia.
- Accesso controllato: l'accesso ai dati registrati è limitato al Comandante, al Vice Comandante e agli Ufficiali di Polizia Giudiziaria incaricati. Gli operatori non sono autorizzati a modificare, duplicare o cancellare le registrazioni.
- Conservazione limitata: le registrazioni delle dashcam sono automaticamente sovrascritte entro 24 ore, mentre le registrazioni delle bodycam sono conservate per un massimo di una settimana. La conservazione per un periodo più lungo è consentita solo previa autorizzazione scritta del Comandante o del Vice Comandante.
- Cancellazione tempestiva: le registrazioni devono essere cancellate immediatamente quando non vi è stata la concretizzazione di situazioni di pericolo o criticità.
- Formazione del personale: gli operatori sono stati formati sull'uso corretto dei dispositivi e sui principi di protezione dei dati personali, in conformità alle normative GDPR.
- Segnalazione delle riprese: gli operatori sono tenuti a informare le persone presenti che la registrazione è in corso, come previsto dal disciplinare.

## **18. Legittimo interesse e base giuridica del trattamento**

Il trattamento dei dati personali effettuato tramite bodycam e dashcam si basa sul legittimo interesse dell'ente pubblico di garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e la tutela del proprio personale operante, ai sensi dell'articolo 6(1)(e) del GDPR. Tale legittimo interesse è bilanciato con i diritti e le libertà degli interessati mediante le misure di garanzia descritte sopra.

Inoltre, il trattamento è conforme all'articolo 10 del GDPR, che consente il trattamento di dati relativi a condanne penali e reati quando effettuato sotto il controllo di un'autorità pubblica o se autorizzato da una specifica norma di legge.